



Ambiti di competenza del laureato in tecniche psicologiche.

Ruoli e mansioni nel rispetto di buone prassi deontologiche



Alessandra Micalizzi - a.micalizzi@opl.it

Consigliere Albo B – Ordine degli Psicologi della Lombardia (referente Commissione
Tutela e Comunicazione)

Consigliere CNOP – Referente Ufficio Studi e Ricerca

PER UNA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL “DTP”

- La figura dello psicologo junior nasce come conseguenza di un passaggio normativo fondamentale che riguarda la formazione universitaria: il percorso viene “spezzato” nel fatidico 3+2 con conseguenze per tutti i percorsi di studio inclusi quelli afferenti a professioni “ordinate” a parte alcune eccezioni (medici e avvocati).



PER UNA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL “DTP”



Il DPR 328/2001 è la prima norma che introduce questa figura:

1. Stabilisce **la distinzione in albo A e albo B (art. 2)**

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
 - a. sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - b. sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

PER UNA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL “DTP”

Il DPR 328/2001 è la prima norma che introduce questa figura:

2. Definisce i criteri di ammissione e i percorsi formativi:

- (art. 5 comma2) Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
- (art. 53 comma 2) Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

3. Stabilisce denominazioni e differenze tra iscritti all'albo A e all'albo B (art.50-54)

- Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
- Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.
- Agli iscritti nella sezione B **spetta il titolo professionale di psicologo iunior.**

PER UNA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL “DTP”



ORDINE DEGLI

Psicologi

della Regione Emilia-Romagna

...ma cosa ben più importante definisce le competenze (art. 51 comma 2):

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, **restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista.**

- a) **partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici** e psico-sociali;
- b) **realizza interventi psico-educativi** volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
- c) **utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione** del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- d) **utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali** di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;
- e) **utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale**, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
- f) **utilizza strumenti psicologici ed ergonomici** per rendere piu' efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e ormativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;
- g) **cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica** di dati psicologici ai fini di ricerca.

DUE PROFILI “SULLA CARTA”



Legge 170/2003 (conversione in legge del dl 105/2003)

Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

- 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita;*
- 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;*
- 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attivita';*
- 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;*
- 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;*
- 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;*
- 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;***
- 8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;*

DUE PROFILI “SULLA CARTA”



Legge 170/2003 (conversione in legge del dl 105/2003)

Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità':

- 1) *partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;*
- 2) *attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;*
- 3) **collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio**, *a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;*
- 4) **collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute**, *di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;*
- 5) *utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;*
- 6) *elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;*
- 7) **collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione** *di strumenti di indagine psicologica;*
- 8) *attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.*

IL PASSAGGIO NORMATIVO IN SINTESI




- L'istituzione dello psicologo junior rispecchia, nelle intenzioni del legislatore, la volontà di identificare una figura “tecnica” che operi in diversi ambiti e in modo più specifico rispetto allo psicologo (a cui spetta comunque la diagnosi e la supervisione del lavoro di equipe)
- Il passaggio successivo riduce le competenze autonome dell'iscritto all'albo B e crea terminologicamente una perdita di identità professionale con un mancato riconoscimento del percorso formativo:




- **Quale la differenza tra dottore in scienze e tecniche psicologiche e il dottore in tecniche psicologiche?**

CONFINI INTERNI, CONFINI ESTERNI: TRA TUTELA E DEONTOLOGIA



DTP E PSICOLOGO: QUALI DIFFERENZE





I DATI: CHI SONO I DTP?

Un passo indietro: I dati Almalaurea 2014 ci dicono che il numero di laureati di primo livello è stato pari a 6603, di cui il **15,5% non continua con un percorso di secondo livello**.

Il 62,5% prosegue il percorso lavorativo iniziato prima della laurea e solo il 25,2% ha trovato lavoro dopo la laurea.

Lavora nel 70% dei casi nel settore privato, ma ciò che è più drammatico:

- Nel 41% dei casi sente di usare in modo ridotto le competenze acquisite
- E **sempre nel 41% dei casi ritiene di non usarle per niente**.
- Per questo quasi il 50% dichiara di sentire la propria laurea inefficace (totalmente o quasi per nulla).

Oggi gli iscritti albo B sono solo 257!!





I DATI: CHI SONO I DTP?



Consiglio Nazionale Ordine Psicologi


Il Consiglio Nazionale ha avviato un gruppo di lavoro volto a fotografare lo stato occupazionale e professionale dei dottori in tecniche psicologiche (di entrambi gli indirizzi) nonché di verificare competenze e ambiti di intervento.



I DATI: CHI SONO I DTP?

I dati descrivono una comunità professionale:


- Composta per il 79% da donne
- Più orientata all'area clinica (80%) e di comunità che al lavoro (20%)
- Molto colta e interessata a un percorso di formazione continua.





I DATI: CHI SONO I DTP?

- Hanno un'occupazione che li rende autonomi dal punto di vista reddituale nel 70% dei casi;
- Operano soprattutto nel settore privato e solo il 24,4% dichiara di lavorare come dipendente nell'ambito delle tecniche psicologiche,



***applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;**



I DATI: CHI SONO I DTP?

- Si riconosce nella seguente definizione:
 - La denominazione più familiare è ormai dottore in tecniche psicologiche, ma sentirebbe più vicino l'appellativo “psicologo junior” oppure “tecnico psicologo” (o in ambito psicologico)
 - Il dottore in tecniche psicologiche è un tecnico della prevenzione e della riabilitazione (3,77)
 - Al dottore in tecniche psicologiche spetta un ruolo tecnico specializzato che opera in ambiti definiti della branca psicologica (3,98)
- Pur riconoscendo fondamentale l'abilitazione per l'esercizio della professione ritiene che non vi sia adeguata informazione su questa figura dopo la laurea da parte degli ordini e degli atenei.
- Le informazioni per l'abilitazione e l'avvio professionale le ha reperite autonomamente attraverso Internet.
- Avverte scarsa conoscenza del profilo del DTP anche a livello istituzionale.

I DATI IN SINTESI



- Quanto ricostruito fino ad ora fa emergere una comunità professionale esigua ma ad altissimo potenziale, sia in termini numerici che in termini di competenze acquisite e acquisibili.
- I problemi deontologici e di tutela sono causati dalla mancata conoscenza e dovuta promozione di questo profilo professionale da parte di università e organi competenti.
- Il profilo del “tecnico” in ambito psicologico nasce e potrebbe operare al servizio dello psicologo a fianco di altre figure professionali o in alcuni casi in sostituzione delle stesse.
- Ad oggi però **il tecnico non è tanto un professionista di primo livello, ma un professionista che, dopo avere acquisito competenze in altri ambiti professionali, completa la sua cassetta degli attrezzi con conoscenze in ambito psicologico.**

ASPETTI DEONTOLOGICI: GLI ARTICOLI PIU' DELICATI

- Il professionista che opera nell'ambito delle tecniche psicologiche è tenuto al rispetto del codice deontologico ma in esso non viene mai citato esplicitamente.
- Gli articoli più delicati dal punto di vista deontologico sono quelli che marciano due principi fondamentali: i limiti della competenza e la corretta pubblicità verso il cliente.



Art. 5: “(Lo psicologo) (...) Riconosce i limiti della sua competenza e usa, peratno solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenze e ove necessario formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientidici e , non suscita, nelle attede del cliente e/o utente, aspettative infondate”

ASPETTI DEONTOLOGICI: GLI ARTICOLI PIU' DELICATI



Art. 21: “Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici”

(ad oggi nonostante la legge autorizzi alla somministrazione di test standardizzati anche l’iscritto all’albo B, vi sono case editrici che impongono restrizioni alla vendita in modo arbitrario)

Art. 24. (...) Lo psicologo fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse (...).

Art. 25. Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone (...).

LO “PSICOLOGO JUNIOR”: UN CASO DEONTOLOGICO



- Le segnalazioni deontologiche sui triennialisti sono molto poche e come da indicazione del DPR 328/2001 possono essere istruite e giudicate solo ed esclusivamente dal consigliere rappresentante dell'albo B e, là dove mancante, dal consigliere dell'Ordine viciniore.

Un caso realmente discusso:

La segnalazione perviene da un'iscritta albo A per una indicazione su un sito internet di una struttura medica che indica tra i professionisti addetti ad alcuni percorsi specialistici di counseling e psicoterapia una collega iscritta all'albo B:

“Buongiorno, ci tenevo a fare presente questa segnalazione, mantenendo l'anonimato -perché non è piacevole. Sul sito xxxxx vi è un dottore in tecniche psicologiche che si propone per l'attività specialistica in counseling sistemico e psicoterapia...date un'occhiata”

LO “PSICOLOGO JUNIOR”: UN CASO DEONTOLOGICO

- Il caso è particolarmente interessante perché solleva **quattro** questioni



LO “PSICOLOGO JUNIOR”: UN CASO DEONTOLOGICO



- Alla segnalazione segue l'attività istruttoria da parte della commissione
- **La richiesta di chiarimenti alla collega iscritta**
- **L'analisi degli stessi:**
 - L'iscritta risulta avere conseguito laurea magistrale vecchio ordinamento con master universitario negli Stati Uniti e successivamente in Belgio
 - In attesa del riconoscimento definitivo del percorso universitario ha ottenuto un riconoscimento transitorio come abilitata all'albo B
 - Possiede comunque il titolo di counselor a indirizzo sistemico rilasciato da una scuola di psicoterapia privata.

Il caso viene archiviato ma solleva il problema della legittimità dell'attività istruttoria.

ALBO A E ALBO B: LE OPPORTUNITA' OFFERTE DALLA NORMA



Tirando le fila....

- L'esistenza di un albo di primo livello con una indicazione specifica di indirizzo individua una figura "tecnica" con competenze operative volte alla valutazione, alla prevenzione, alla formazione e a percorsi di abilitazione e riabilitazione → **figura tecnica specialistica di primo livello**
- Molte **altre professioni sanitarie hanno un profilo tecnico-specialistico** di primo livello e, in alcuni casi, competenze sovrapponibili al dottore in tecniche psicologiche (e spesso più riconosciute)
- Il DTP può **operare in autonomia e lavorare in equipe multidisciplinari** affiancando anche e soprattutto lo psicologo perchè **"parlano la stessa lingua"** in situazioni come quelle dell'abilitazione e riabilitazione (si pensi alle equipe in comunità o a quelle per la prima valutazione DSA)

ALBO A E ALBO B: LE OPPORTUNITA' OFFERTE DALLA NORMA



- Il DTP potrebbe **costituire un primo passaggio funzionale** verso un percorso formativo di secondo livello: dopo avere conseguito l'abilitazione B e avere acquisito alcuni spazi di autonomia professionale, il DTP può indirizzarsi verso una specializzazione di settore con un percorso "superiore".
- La recente **sentenza del T.A.R.** Difende i confini professionali dello psicologo a partire dalle competenze e dai confini marcati per la definizione del DTP legittimandolo alle **attività di counseling psicologico**.
- Per legge **l'iscritto all'albo A può svolgere tutte le attività riconosciute di competenza all'iscritto all'albo B**, a cui si aggiungono quelle specifiche dello psicologo (come la diagnosi).

Non ci sono dunque solo 257 iscritti all'albo B, ma 88.000. difendere i confini della professione del DTP significa tutelare tutti gli iscritti.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo.” (H. Ford)

I miei contatti

a.micalizzi@opl.it

<http://www.academia.edu/AlessandraMicalizzi>